

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 30 maggio 2017, n. 25

Disposizioni in materia di conferenza di servizi. Modifiche alle leggi regionali 1/2009, 40/2009 e 10/2010.
(GU n.50 del 16-12-2017)

Capo I

Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 23 del 7 giugno 2017)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge:
(Omissis)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);

Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica «VAS», di valutazione di impatto ambientale «VIA», di autorizzazione integrata ambientale «AIA» e di autorizzazione unica ambientale «AUA»);

Considerato quanto segue:

Per quanto concerne il capo I:

1. Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 (Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'art. 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124), il legislatore statale ha riformato l'istituto della conferenza di servizi riscrivendo le norme della legge 241/1990 nel segno di una maggiore semplificazione;

2. In particolare, la nuova disciplina ridefinisce i casi di ricorso obbligatorio alla conferenza di servizi, ne prevede lo svolgimento ordinario in modalità telematica, mediante scambio di documenti, riservando le riunioni in presenza alle decisioni più complesse e, semplifica le modalità decisorie anche riducendo i tempi procedurali;

3. Nell'ambito delle disposizioni che semplificano il procedimento e accelerano la fase decisoria della conferenza, la nuova disciplina statale prevede che ciascun ente o amministrazione convocato in conferenza sia rappresentato da un unico soggetto abilitato a esprimere, definitivamente e in modo univoco e vincolante, la posizione dell'amministrazione su tutte le decisioni della conferenza stessa;

4. A fronte della nuova normativa statale che afferisce, ai sensi dell'art. 29 della legge n. 241/1990, ai livelli essenziali delle prestazioni, la disciplina della conferenza di servizi contenuta nella l.r. n. 40/2009, necessita di una rivisitazione;

5. Ai fini di cui al punto 4, la presente legge introduce nella l.r. n. 40/2009 la disciplina delle modalita' di individuazione del rappresentante unico regionale e delle modalita' di formazione della posizione unica regionale, abroga disposizioni della l.r. n. 40/2009 non piu' conformi al nuovo quadro normativo e rinvia, per quanto non espressamente disciplinato, alle disposizioni della legge n. 241/1990;

Per quanto concerne il capo III:

6. L'art. 14, comma 4, della legge n. 241/1990, come novellato dal decreto legislativo n. 127/2016, prevede il rilascio coordinato di tutti gli atti di assenso necessari per la realizzazione di un progetto nell'ambito della relativa conferenza di valutazione impatto ambientale (VIA);

7. Al fine di dare attuazione a livello regionale alla nuova disciplina della conferenza di VIA, la sede del raccordo tecnico istruttorio della procedura di VIA con gli altri procedimenti di competenza regionale, e' individuata nel nucleo unificato regionale di valutazione (NURV), gia' previsto nella l.r. n. 10/2010 che viene conseguentemente modificata;

8. Sono altresì modificate alcune disposizioni della l.r. n. 10/2010 non piu' conformi alla nuova disciplina statale della conferenza di VIA;

Approva
la presente legge:

Art. 1
Modifiche al preambolo della l.r. n. 40/2009

1. La partizione del preambolo relativa al titolo II, capo II (Disciplina della conferenza di servizi) della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attivita' amministrativa), e' sostituita dalla seguente:

«Per quanto concerne il titolo II, capo II (Disciplina della conferenza di servizi):

1. A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 (Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'art. 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124) che ha modificato la legge n. 241/1990, la disciplina della conferenza di servizi e' profondamente mutata quanto a presupposti, modalita' di svolgimento, tempi, meccanismi decisori;

2. Nell'ambito delle disposizioni che accelerano lo svolgimento della conferenza, la nuova normativa statale prevede che ciascun ente o amministrazione convocato in conferenza e' rappresentato da un unico soggetto abilitato a esprimere, definitivamente e in modo univoco e vincolante, la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni della conferenza;

3. La disciplina della conferenza di servizi contenuta nella presente legge non appare piu' in linea con la disciplina statale della materia che afferisce, ai sensi dell'art. 29 della legge n.

241/1990, ai livelli essenziali delle prestazioni;

4. Al fine di adeguare la disciplina regionale della conferenza di servizi alla nuova normativa statale sono dettate disposizioni per l'individuazione del rappresentante unico regionale e per la formazione della posizione unica regionale nelle conferenze simultanee, sono abrogate le disposizioni regionali non conformi alla normativa statale sopravvenuta, mentre per ogni aspetto non specificamente disciplinato e' previsto il rinvio alla legge n. 241/1990.».

Art. 2

Riduzione dei termini vigenti non previsti in leggi o regolamenti regionali. Modifiche all'art. 13 della l.r. n. 40/2009.

1. Dopo il comma 3 dell'art. 13 della l.r. n. 40/2009 e' aggiunto il seguente:

«3-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, i termini dei procedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale e degli enti di cui al comma 2, possono eccedere i trenta giorni e comunque non superare la durata massima di centoventi giorni ove i termini medesimi siano disciplinati da appositi bandi o avvisi regionali, attuativi della programmazione europea, adottati con provvedimento amministrativo adeguatamente motivato.».

Art. 3

Disciplina della conferenza di servizi
Sostituzione dell'art. 21 della l.r. n. 40/2009

1. L'art. 21 della l.r. n. 40/2009 e' sostituito dal seguente:

«Art. 21 (Disciplina della conferenza di servizi). - 1. Il presente capo detta disposizioni in materia di conferenza di servizi in attuazione della legge n. 241/1990, con particolare riguardo all'individuazione del rappresentante unico regionale e alla formazione della posizione unica regionale nella conferenza di servizi simultanea.

2. Per quanto non disciplinato dal presente capo si applica la disciplina della conferenza di servizi contenuta nella legge n. 241/1990.».

Art. 4

Partecipazione alla conferenza
Modifiche all'art. 25 della l.r. n. 40/2009

1. Dopo il comma 3 dell'art. 25 della l.r. n. 40/2009 e' aggiunto il seguente:

«3-bis. Della convocazione della conferenza di servizi e' data notizia sul sito istituzionale della Regione.».

Art. 5

Rappresentante unico regionale
Inserimento dell'art. 25-bis nella l.r. n. 40/2009

1. Dopo l'art. 25 della l.r. n. 40/2009 e' inserito il seguente:

«Art. 25-bis (Rappresentante unico regionale). - 1. Il rappresentante unico regionale, di seguito definito "RUR", di cui all'art. 14-ter, comma 5, della legge n. 241/1990, e' abilitato a esprimere, definitivamente e in modo univoco e vincolante, la posizione delle strutture organizzative regionali e delle amministrazioni riconducibili alla Regione.

2. Per amministrazioni riconducibili alla Regione si intendono gli enti dipendenti di cui all'art. 50 dello Statuto.

3. Il RUR definisce la posizione unica regionale con le modalita' di cui all'art. 26-ter.».

Art. 6

Modalita' di individuazione del rappresentante unico regionale nelle conferenze di servizi simultanee convocate della Regione. Sostituzione dell'art. 26 della l.r. n. 40/2009.

1. L'art. 26 della l.r. n. 40/2009 e' sostituito dal seguente:

«Art. 26 (Modalita' di individuazione del rappresentante unico regionale nelle conferenze di servizi simultanee convocate dalla Regione). - 1. Nelle conferenze di servizi decisorie il RUR e' il dirigente della struttura della Giunta regionale responsabile del procedimento autorizzatorio, concessorio e di approvazione di progetti oggetto della conferenza.

2. Nelle conferenze di servizi simultanee per la definizione della localizzazione e del tracciato di opere pubbliche o di interesse pubblico di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), la Regione e' rappresentata dal dirigente competente, previa deliberazione della Giunta regionale, qualora la determinazione da assumere implichi l'esercizio di discrezionalità politico-amministrativa secondo quanto previsto negli atti di programmazione.

3. Nel caso di cui al comma 1, il dirigente puo' delegare, ai sensi dell'art. 10 della l.r. n. 1/2009, a partecipare alla conferenza di servizi un dipendente inquadrato nella categoria piu' elevata del sistema di classificazione previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) che sia titolare di posizione organizzativa, assegnato alla struttura di cui il dirigente stesso e' responsabile.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle conferenze di servizi simultanee convocate da amministrazioni riconducibili alla Regione.».

Art. 7

Modalita' di individuazione del rappresentante unico regionale nelle conferenze di servizi simultanee convocate da altre amministrazioni. Inserimento dell'art. 26-bis nella l.r. n. 40/2009.

1. Dopo l'art. 26 della l.r. n. 40/2009 e' inserito il seguente:

«Art. 26-bis (Modalita' di individuazione del rappresentante unico regionale nelle conferenze di servizi simultanee convocate da altre amministrazioni). - 1. Qualora la Regione sia convocata in conferenza di servizi per il rilascio di un singolo atto, il RUR e' il dirigente competente al rilascio dell'atto stesso.

2. Qualora la Regione sia convocata per il rilascio di piu' atti la cui adozione compete a diverse strutture della stessa direzione, il RUR e' il direttore della direzione interessata che puo', a sua volta, delegare un dirigente, individuato sulla base del criterio dell'interesse prevalente.

3. Qualora la Regione sia convocata per il rilascio di piu' atti la cui adozione compete a strutture di diverse direzioni, il RUR e' individuato dal direttore generale, previo parere del Comitato di direzione di cui all'articolo 5 della l.r. n. 1/2009, anche per tipologie di procedimenti, in base al criterio dell'interesse prevalente.

4. Nelle conferenze di servizi simultanee per la definizione della

localizzazione e del tracciato di opere pubbliche o di interesse pubblico di cui all'art. 27 del decreto legislativo n. 50/2016, la Regione e' rappresentata dal dirigente competente, previa deliberazione della Giunta regionale, qualora la determinazione da assumere implichi l'esercizio di discrezionalità politico-amministrativa secondo quanto previsto negli atti di programmazione settoriale.

5. Qualora la Regione sia convocata in una conferenza di servizi simultanea ai fini del perfezionamento di un'intesa per la localizzazione di opere di interesse statale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione di opere di interesse statale), il RUR e' il dirigente competente per materia, che si esprime in conferenza in conformita' alle determinazioni adottate dalla Giunta regionale.

6. Nei casi di cui ai commi 1 e 5, il dirigente puo' delegare, ai sensi dell'art. 10 della l.r. n. 1/2009, a partecipare alla conferenza di servizi un dipendente inquadrato nella categoria piu' elevata del sistema di classificazione previsto dal CCNL che sia titolare di posizione organizzativa, assegnato alla struttura di cui il dirigente stesso e' responsabile.

7. Qualora siano convocate in conferenze di servizi simultanee amministrazioni riconducibili alla Regione il RUR e' individuato:

a) ai sensi dei commi 1 e 2, se debbano essere rilasciati uno o piu' atti di competenza dell'amministrazione convocata;

b) ai sensi del comma 3, se debbano essere rilasciati piu' atti di competenza di un'amministrazione riconducibile alla Regione e della Regione stessa.».

Art. 8

Formazione della posizione unica regionale
Inserimento dell'art. 26-ter nella l.r. n. 40/2009

1. Dopo l'art. 26 della l.r. n. 40/2009 e' inserito il seguente:

«Art. 26-ter (Formazione della posizione unica regionale). - 1. Ai fini della definizione della posizione unica regionale, entro la data prevista per lo svolgimento della prima riunione della conferenza di servizi simultanea, il RUR chiede, tempestivamente, ai responsabili delle strutture regionali e delle amministrazioni riconducibili alla Regione, il rilascio degli atti di assenso oggetto della conferenza.

2. Il RUR acquisisce ordinariamente gli atti di assenso in modalita' asincrona, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per il rilascio degli stessi.

3. Nei casi di particolare complessita' delle determinazioni da assumere o di mancata acquisizione degli atti ai sensi del comma 2, il RUR convoca una conferenza interna in modalita' simultanea, definendo tempi e modalita' di acquisizione degli atti.

4. Decorsi inutilmente i termini assegnati dal RUR alle strutture partecipanti alla conferenza interna, gli atti di assenso si intendono acquisiti senza condizioni.

5. I responsabili delle strutture convocate possono delegare a partecipare alla conferenza interna i dipendenti di cui all'art. 26, comma 3.

6. A conclusione dei lavori della conferenza interna il RUR redige un verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.

7. A seguito dell'acquisizione degli atti di assenso con le modalita' di cui ai commi 2 o 3, il RUR esprime, con proprio atto, il parere unico regionale in cui e' formalizzata la posizione univoca e vincolante della Regione ai fini della conferenza di servizi.».

Art. 9

Adempimenti successivi alla determinazione finale
Sostituzione dell'art. 28 della l.r. n. 40/2009

1. L'art. 28 della l.r. n. 40/2009 e' sostituito dal seguente:
«Art. 28 (Adempimenti successivi alla determinazione finale). - 1. Qualora dalla determinazione di conclusione dei lavori della conferenza di servizi scaturiscano adempimenti per gli enti locali e questi non vi provvedano, la Regione puo' esercitare nei loro confronti i poteri sostitutivi ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).».

Art. 10

Svolgimento dei lavori in modalita' telematica
Sostituzione dell'art. 30 della l.r. n. 40/2009

1. L'art. 30 della l.r. n. 40/2009 e' sostituito dal seguente:
«Art. 30 (Svolgimento dei lavori in modalita' telematica). - 1. Le conferenze di servizi promosse dalla Regione ai fini di acquisire intese, concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni, si svolgono in modalita' telematica, elettivamente mediante l'utilizzo di piattaforma dedicata.

2. La piattaforma supporta altresì lo svolgimento delle conferenze interne di cui all'art. 26-ter, comma 3.

3. Con disciplinare adottato dal dirigente competente entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definite le modalita' tecnico procedurali di funzionamento della piattaforma telematica.».

Art. 11

Abrogazioni

1. Gli articoli 22, 23 e 24 della l.r. n. 40/2009 sono abrogati.

Capo II

Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale)

Art. 12

Delega di funzioni dirigenziali
Modifiche all'art. 10 della l.r. n. 1/2009

1. Al comma 3 dell'art. 10 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) le parole: «all'art. 26, comma 2-bis» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 26, comma 3, e all'art. 26-bis, comma 6».

Capo III

Modifiche alla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica «VAS», di valutazione di impatto ambientale «VIA», di autorizzazione integrata ambientale «AIA» e di autorizzazione unica ambientale «AUA»)

Art. 13

Strutture operative e supporto tecnico
Modifiche all'art. 47 della l.r. n. 10/2010

1. Nell'alinea del comma 3 dell'art. 47 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica «VAS», di valutazione di impatto ambientale «VIA», di autorizzazione integrata ambientale «AIA» e di autorizzazione unica ambientale «AUA»), le parole: «Per le procedure di VIA di competenza regionale, la struttura operativa di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «La struttura operativa di cui al comma 2».

Art. 14
Nucleo regionale di valutazione - VIA
Modifiche all'art. 47-bis della l.r. n. 10/2010

1. Dopo il comma 1 dell'art. 47-bis della l.r. n. 10/2010 e' inserito il seguente:

«1-bis. Il nucleo puo' essere integrato con le strutture regionali competenti al rilascio di autorizzazioni, nulla osta pareri o altri atti di assenso necessari alla realizzazione del progetto, per assicurare il necessario raccordo tecnico istruttorio della procedura di VIA con altri procedimenti di competenza regionale.».

2. Il comma 3 dell'art. 47-bis della l.r. n. 10/2010 e' abrogato.

Art. 15
Disposizioni per la procedura di valutazione di impatto ambientale e per le successive attivita' di monitoraggio. Modifiche all'art. 52 della l.r. n. 10/2010.

1. Il comma 2 dell'art. 52 della l.r. n. 10/2010 e' sostituito dal seguente:

«2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), gli atti e i provvedimenti necessari per la realizzazione dell'opera sono acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'art. 25, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006.».

Art. 16
Disposizioni attuative delle procedure
Modifiche all'art. 65 della l.r. n. 10/2010

1. Il comma 1 dell'art. 65 della l.r. n. 10/2010 e' sostituito dal seguente:

«1. La Giunta regionale approva un regolamento per disciplinare le modalita' di attuazione delle procedure di cui al presente titolo e, in particolare:

a) definisce le modalita' operative di coordinamento delle procedure di VIA e AIA ai sensi dell'art. 73-bis;

b) individua forme di raccordo tra la procedura di VIA e le ulteriori procedure autorizzative, concessorie, o per l'approvazione dei progetti di competenza regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 4, della legge n. 241/1990.».

Art. 17
Raccordo tra VIA e AIA
Modifiche all'art. 73-bis della l.r. n. 10/2010

1. Il comma 4 dell'art. 73-bis della l.r. n. 10/2010 e' sostituito dal seguente:

«4. L'istruttoria interdisciplinare e' condotta consultando i soggetti competenti in materia ambientale e tenendo conto delle eventuali osservazioni pervenute da parte del pubblico.».

2. Il comma 6 dell'art. 73-bis della l.r. n. 10/2010 e' sostituito dal seguente:

«6. Se l'autorita' competente in materia di VIA non coincide con quella competente al rilascio dell'AIA, il coordinamento tra le due procedure e' assicurato mediante la partecipazione del soggetto competente per il rilascio dell'AIA al procedimento di VIA. A tal

fine l'autorita' competente in materia di VIA:

a) nel caso in cui la procedura di AIA non sia stata avviata dal proponente, svolge l'istruttoria interdisciplinare consultando anche l'autorita' competente per l'AIA, la quale si esprime in merito ai profili ambientali propri della valutazione di impatto ambientale; sono fatte salve ulteriori specifiche valutazioni che possono emergere nel successivo procedimento per il rilascio dell'AIA;

b) in caso di avvio contestuale di entrambe le procedure da parte del proponente, l'AIA e' acquisita nell'ambito della conferenza di VIA, secondo quanto previsto all'art. 52, comma 2.».

La presente legge e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 30 maggio 2017

ROSSI

La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 23 maggio 2017.

(Omissis)